



12.7.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 1021/2003 presentata da Alexandra Pentaraki, cittadina greca, sul riconoscimento in Grecia delle lauree conseguite presso università straniere

1. Sintesi della petizione

La firmataria auspica che la sua laurea di primo livello (Bachelor's degree) in psicologia conseguita in un college privato americano in Grecia e la sua laurea magistrale (Master's degree) siano riconosciuti in Grecia affinché possa continuare gli studi universitari. Ella sostiene che fino al 1999 questi titoli erano accettati dallo Stato greco, ma ora non sono più riconosciuti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 aprile 2004. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (Articolo 175, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 luglio 2004

"La firmataria, cittadina greca, ha studiato psicologia in un college privato americano a Salonicco e ha proseguito i suoi studi nel Regno Unito, dove ha conseguito una laurea magistrale (Master's degree) all'Università di Essex. Ella è membro della British Psychological Society ed è abilitata a lavorare come assistente psicologa nel Regno Unito.

La firmataria dichiara che la Grecia non riconosce il college americano di Salonicco e auspica che in Grecia le vengano riconosciuti i titoli in modo da poter proseguire gli studi.

Vi sono due tipi di procedura per il riconoscimento delle qualifiche professionali che hanno obiettivi diversi: la procedura di riconoscimento accademico e la procedura di riconoscimento professionale. Il riconoscimento accademico, che sembra essere l'oggetto della petizione, mira

a permettere alle persone di proseguire i propri studi in un altro Stato.

Il riconoscimento professionale mira ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'UE. Esso riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali richieste per l'accesso alle professioni nei diversi Stati membri ed è regolamentato dal diritto comunitario (principalmente dalle direttive 89/48/CEE¹ e 92/51/CEE).

Nel presente caso, sebbene la firmataria sia in possesso di una laurea magistrale (Master's degree) britannica in psicologia e sia membro della British Psychological Society, il che sembra indicare che ella potrebbe essere in possesso di una qualifica professionale ai sensi della direttiva 89/48/CEE e potrebbe pertanto beneficiare di tale direttiva, ella non sembra richiedere il riconoscimento professionale.

Al contrario, il riconoscimento dei diplomi a fini accademici rientra nella sfera di competenza degli Stati membri. Non vi sono norme comunitarie che impongano il riconoscimento reciproco dei diplomi e ciascuno Stato membro è responsabile del contenuto e dell'organizzazione del proprio sistema di istruzione.

In tale contesto, le università, in quanto istituzioni autonome, sono interamente responsabili del contenuto dei piani di studio e del conferimento dei diplomi e dei titoli ai propri studenti. Le autorità degli Stati membri hanno il diritto di valutare se l'istruzione ricevuta dal possessore del diploma corrisponda al livello richiesto dalla legislazione nazionale. Parimenti, essi sono liberi di stabilire le norme che regolano tale tipo di procedura. Tuttavia, gli Stati membri sono obbligati a evitare qualsiasi tipo di discriminazione diretta o indiretta fondata sulla nazionalità, ai sensi dell'articolo 12 del trattato.

Sulla base delle informazioni contenute nella petizione, non è chiaro se la firmataria abbia contattato la DIKATSA, l'autorità nazionale competente per il riconoscimento accademico dei diplomi, e se (e per quale motivo) la DIKATSA non abbia riconosciuto i suoi titoli. Pertanto, i servizi della Commissione contatteranno la firmataria per chiarire la sua situazione. Una volta ottenute le informazioni aggiuntive, la Commissione stabilirà se si è verificata una violazione del diritto comunitario.

Dopo aver ricevuto le informazioni di cui sopra, i servizi della Commissione terranno informato il Parlamento europeo in merito agli sviluppi della presente petizione."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 agosto 2005

"I servizi della Commissione hanno contattato la firmataria il 27 luglio 2004 (ref. D(04)18633) illustrando le norme che disciplinano il riconoscimento accademico delle

¹ Occorre rilevare che la direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, è applicabile solo se il migrante è un professionista pienamente qualificato nel proprio Stato membro di origine e desidera esercitare la medesima professione in un altro Stato membro. Sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione europea non ritiene che la firmataria sia una professionista qualificata nel Regno Unito, poiché non è in possesso della qualifica di psicologo clinico, che in Grecia corrisponde alla professione di psicologo. Alla luce di ciò, la decisione delle autorità greche non è in contrasto col diritto comunitario."

qualifiche e chiedendole di specificare se si era già rivolta alla DIKATSA, l'autorità greca preposta al riconoscimento accademico delle qualifiche. Le è stato chiesto, inoltre, di inviare alla Commissione l'intera corrispondenza con la DIKATSA, nonché tutti i documenti pertinenti recanti le motivazioni del negato riconoscimento.

La firmataria ha risposto il 24 agosto 2004. Non ha inviato alcuna documentazione di supporto alla Commissione, ma ha spiegato che il riconoscimento dei titoli di studio le è stato negato poiché non ha seguito il corso di laurea di primo livello presso un'università pubblica greca, bensì presso un college privato non riconosciuto dallo Stato greco. La firmataria ha fatto altresì riferimento ad una legge greca, la quale sancirebbe che i titoli di laurea magistrale (Master's degree) acquisiti prima del 1997 sono riconosciuti dalla DIKATSA, mentre quelli conseguiti dopo il 1997 non vengono riconosciuti. La firmataria ritiene che si tratti di un trattamento ingiusto nei confronti degli studenti che hanno conseguito la laurea magistrale (Master's degree) dopo il 1997.

Il fascicolo della firmataria resta tuttora incompleto. I servizi della Commissione l'hanno contattata una seconda volta il 19/09/2004, precisando che la DIKATSA emette delle decisioni formali in merito alle domande di riconoscimento delle qualifiche e pregandola di trasmettere alla Commissione tale decisione o qualsiasi altro documento utile. I servizi hanno altresì chiesto alla firmataria di far pervenire alla Commissione copia della legge alla quale fa riferimento, per consentire loro di rispondere alle domande poste sulla base di tutti i necessari elementi.

La firmataria è stata informata del fatto che il non riconoscimento, da parte dello Stato greco, del college nel quale ha studiato è una questione di competenza degli Stati membri.

I servizi della Commissione, pertanto, attendono che la firmataria completi il proprio dossier con tutti i necessari documenti, per poter rispondere al Parlamento europeo in merito al riconoscimento dei titoli accademici.

La firmataria afferma altresì di aver richiesto alle autorità greche il riconoscimento professionale delle sue qualifiche, ottenendo tuttavia un esito negativo."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 luglio 2006

"La firmataria, cittadina greca, ha studiato psicologia in un college privato americano a Salonicco e ha proseguito i suoi studi nel Regno Unito, dove ha conseguito la laurea magistrale (Master's degree) all'Università di Essex. La firmataria dichiara che la Grecia non riconosce il college americano di Salonicco e chiede che i propri titoli siano riconosciuti per poter proseguire gli studi in Grecia.

I servizi della Commissione hanno già contattato più volte la firmataria nel 2004 e 2005. Nelle lettere inviatele, sono state fornite alla firmataria le seguenti informazioni.

- Poiché il fascicolo era incompleto, la Commissione ha chiesto alla firmataria di trasmettere la decisione ufficiale della DIKATSA contenente le motivazioni precise del mancato riconoscimento dei suoi titoli, nonché qualsiasi altra comunicazione o documento pertinente.

- Il riconoscimento accademico dei diplomi è di competenza degli Stati membri. Ciascuno Stato membro è responsabile del contenuto e dell'organizzazione del proprio sistema d'istruzione. Di conseguenza, le autorità nazionali hanno il diritto di chiedere il riconoscimento accademico delle qualifiche prima di autorizzare l'accesso al proprio sistema d'istruzione nazionale. Le autorità degli Stati membri hanno il diritto di valutare se l'istruzione ricevuta dal possessore del diploma corrisponda al livello richiesto dalla legislazione nazionale. Parimenti, essi sono liberi di stabilire le norme che disciplinano tale tipo di procedura. Tuttavia, l'articolo 12 del trattato vieta qualsiasi tipo di discriminazione diretta o indiretta fondata sulla nazionalità. Dalle informazioni fornite dalla firmataria, non sembra essersi verificata una simile discriminazione.

Nella sua risposta del 24 agosto 2004, la firmataria ha affermato che il riconoscimento delle qualifiche non le è stato concesso poiché ella non ha effettuato il suo corso di laurea di primo livello presso un'università pubblica greca, bensì in un college privato non riconosciuto dallo Stato greco. Tuttavia, la firmataria non ha trasmesso alla Commissione né la decisione definitiva della DIKATSA né altra documentazione pertinente.

Il 19 gennaio 2006, la firmataria ha comunicato alla Commissione di essere stata informata da un legale greco che i suoi titoli non possono essere riconosciuti dalla DIKATSA in base alla legislazione greca vigente.

La Commissione ha contattato la firmataria il 27 gennaio 2006, comunicandole di non disporre delle basi necessarie per intervenire in questo caso. Le motivazioni sono le seguenti:

- La direttiva 89/48/CEE non è applicabile in questo caso. Tale direttiva si applica solo se il migrante è un professionista pienamente qualificato nel proprio Stato membro di origine e desidera esercitare la stessa professione in un altro Stato membro. Sulla base delle informazioni di cui si dispone, la firmataria non risulta essere una professionista qualificata nel Regno Unito, poiché non è in possesso della qualifica di psicologo clinico, che in Grecia corrisponde alla professione di psicologo. Alla luce di ciò, la decisione delle autorità greche non viola il diritto comunitario.
- Il titolo di studio in possesso della firmataria è un titolo di un paese terzo, pertanto le autorità greche sono pienamente legittimate a valutare se tale titolo di studio possa essere considerato equivalente a un titolo greco.
- Poiché la firmataria non ha trasmesso alla Commissione la decisione definitiva della DIKATSA, la Commissione non sa se l'autorità greca competente abbia già assunto una decisione formale in merito alla sua richiesta. La Commissione, pertanto, non può esprimere un giudizio prematuro su una decisione delle autorità greche competenti in merito alla richiesta di riconoscimento delle qualifiche accademiche della firmataria."

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 luglio 2010

La petizione

La firmataria, cittadina greca, ha studiato psicologia in un college privato americano a Salonicco, conseguendo una laurea di primo livello (Bachelor's degree) e ha proseguito i suoi

studi nel Regno Unito, dove ha conseguito una laurea magistrale (Master's degree) all'Università di Essex. Ella è inoltre membro della British Psychological Society ed è abilitata a lavorare in qualità di assistente psicologo nel Regno Unito. La firmataria ha conseguito il diploma di dottorato nel luglio 2008 (Università di Londra, King's College). Nella comunicazione alla Commissione del 26 aprile 2009, la firmataria dichiara di essere una psicologa abilitata presso la British Psychological Society, e quindi di essere autorizzata a esercitare la professione in modo indipendente, non solo in veste di assistente psicologo.

La firmataria inizialmente contestava il fatto che lo Stato greco non riconosceva la sua laurea di primo livello (Bachelor's degree), rilasciata dal college americano di Salonicco e auspicava che in Grecia le venissero riconosciuti i titoli conseguiti, al fine di poter proseguire gli studi.

Nelle comunicazioni precedenti, la Commissione ha informato la commissione per le petizioni in merito agli sviluppi dell'indagine. In particolare, sulla base delle informazioni di cui disponeva, la Commissione europea non riteneva che la firmataria fosse una professionista pienamente qualificata nel Regno Unito, non essendo in possesso della qualifica di psicologo clinico, che corrisponde in Grecia alla qualifica richiesta per svolgere la professione di psicologo. Per quanto concerne il riconoscimento accademico, la Commissione ha illustrato lo stato attuale della legislazione dell'UE in materia, che attribuisce agli Stati membri e non alle istituzioni europee la responsabilità dell'organizzazione dei sistemi d'istruzione e, di conseguenza, del riconoscimento accademico. Sulla base di questi elementi, il fascicolo è stato archiviato nel 2006 dalla commissione per le petizioni.

In seguito, la firmataria ha lamentato la pubblicazione dei propri dati personali sul sito Internet del Parlamento europeo in relazione alla petizione presentata e ha inviato una nuova comunicazione e una nuova richiesta alla Commissione europea (la summenzionata lettera del 26 aprile 2009) e alla commissione per le petizioni. Sulla base dei nuovi elementi, nel febbraio 2010 la commissione per le petizioni ha deciso di riaprire l'esame della petizione.

Al momento dunque, la firmataria chiede innanzitutto di aggiornare le informazioni relative alle sue nuove qualifiche accademiche e professionali¹ sul sito Internet del Parlamento europeo e, inoltre, di ottenere il riconoscimento di tali qualifiche in Grecia.

Osservazioni della Commissione

In relazione al primo punto, ovvero la pubblicazione dei dati personali della firmataria sul sito

¹ L'ultima lettera inviata dalla firmataria alla Commissione per le petizioni del 30 marzo 2010 riporta i seguenti titoli in calce alla firma:

Dr Alexandra Pentaraki PhD, CPsychol
Clinical Psychologist-Neuropsychologist (Psicologo clinico - Neuropsicologo)
Honorary Visiting Research Fellow (Ricercatore ospite onorario)
Institute of Psychiatry, King's College, Londra
Division of Psychological Medicine
De Crespigny Park, Londra

Scientific Fellow (Ricercatore scientifico)
Psychiatric Department (Dipartimento psichiatrico)
Hippocraton General Hospital (Ospedale generale Hippocraton)
Salonicco, Grecia

Internet del Parlamento europeo senza la previa comunicazione al soggetto interessato, la Commissione ha inoltrato la lettera della firmataria, per competenza, alla commissione per le petizioni, informandone la firmataria stessa.

In merito al secondo punto (riconoscimento), la Commissione ha informato la firmataria della sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre 2008, *Commissione contro Grecia*, causa C274/05, relativa ai problemi del mancato riconoscimento dei diplomi in Grecia. La Grecia ha mancato agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 89/48, sostituita in seguito dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. La Grecia in passato ha di fatto respinto immediatamente le richieste di riconoscimento e non ha equiparato le qualifiche estere ai requisiti delle qualifiche nazionali.

In relazione al riconoscimento accademico:

Nel fascicolo della petizione riaperta sono presenti due decisioni del DOATAP, l'autorità greca responsabile del riconoscimento dei titoli universitari o tecnici rilasciati da istituzioni di istruzione superiore all'estero, relative al riconoscimento accademico:

- la decisione numero 25 1-2964 del 19 novembre 2009 che nega il riconoscimento del diploma di dottorato (PhD) della firmataria sulla base del mancato riconoscimento della laurea di primo livello (Bachelor's degree) conseguito in un college privato di Salonicco.
- la decisione numero 25 1-2970 del 19 novembre 2009 che nega il riconoscimento della laurea magistrale della firmataria con una motivazione analoga.

Tuttavia un estratto della dichiarazione del DOATAP del 18 gennaio 2010 fa pensare a una modifica della prassi del DOATAP in questo ambito.

In data 8 marzo 2010 la firmataria ha presentato al DOATAP una richiesta per il riesame delle decisioni citate.

La Commissione evidenzia che il principale motivo che portava la firmataria a richiedere il riconoscimento accademico delle proprie qualifiche era la possibilità di proseguire gli studi. Tale motivazione non risulta più valida dato che la firmataria ha già conseguito il titolo di dottorato (PhD), che rappresenta il livello di istruzione massimo. Di conseguenza, come risulta dalla pratica completa, alla firmataria interessa piuttosto il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali.

In relazione al riconoscimento delle qualifiche professionali:

Lo strumento giuridico che regola il riconoscimento delle qualifiche professionali è la direttiva 2005/36/CE. La direttiva sarà all'esame della DG Mercato interno e servizi fino al 2011. La direttiva si applica a patto che la professione sia regolamentata nello Stato membro ospitante. In Grecia la professione di psicologo è regolamentata e può essere esercitata in seguito al conseguimento di un diploma di livello post-secondario (3-4 anni), in base a quanto previsto all'articolo 11, lettera d, della direttiva 2005/36/CE.

La professione dello psicologo non è armonizzata nell'Unione europea. Di conseguenza, il riconoscimento della qualifica di psicologo si basa sulle disposizioni previste dal cosiddetto regime generale, di cui al titolo III, capo I, della direttiva. Il principio su cui si basa questo sistema è il consenso che lo Stato membro ospitante deve fornire al cittadino dell'UE per esercitare una professione sul suo territorio, anche se egli non ha conseguito il diploma previsto dalle norme nazionali, purché sia in possesso del diploma richiesto in un altro stato membro per l'accesso alla stessa professione o il suo esercizio. La direttiva non richiede tuttavia agli Stati membri di riconoscere automaticamente le qualifiche professionali degli psicologi. Nel caso in cui sussistano differenze sostanziali tra la formazione del migrante (in termini di durata o gamma delle attività) e i requisiti dello Stato membro ospitante, quest'ultimo può imporre al migrante una misura di compensazione, nella fattispecie un tirocinio d'adattamento o una prova attitudinale. Spetta tuttavia al migrante e non allo Stato membro scegliere una delle due misure.

In conformità all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE per "materie sostanzialmente diverse" si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione e che in termini di durata o contenuto sono, nella formazione dello Stato membro ospitante, molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

È compito delle autorità greche competenti illustrare e dimostrare al cittadino che ne faccia richiesta l'esistenza di differenze sostanziali, nel momento in cui la firmataria viene invitata a intraprendere eventuali misure di compensazione. In linea con la citata sentenza della Corte dell'ottobre 2008, la Grecia non può più rigettare immediatamente questo tipo di richiesta.

Nella decisione del 29 settembre 2009, l'autorità greca per il riconoscimento delle qualifiche professionali indica che il programma di studi (curriculum) seguito dalla firmataria per il conseguimento dei propri titoli presenta differenze sostanziali rispetto ai programmi di studio corrispondenti delle analoghe facoltà delle università greche e, inoltre, che la sua esperienza professionale presso il City College riguardava l'insegnamento e non l'esercizio della professione. Per quanto concerne l'insegnamento, l'autorità ha rilevato che la firmataria non ha insegnato le materie connesse alle lacune rilevate nella sua formazione accademica. L'autorità greca competente è giunta alla conclusione che il percorso formativo della firmataria presenta alcune lacune e ha deciso all'unanimità di imporle misure di compensazione nei settori seguenti: (1) psicomètria e (2) psicologia clinica. In alternativa, se la firmataria dovesse scegliere di sottoporsi a un tirocinio d'adattamento anziché a una prova attitudinale per queste materie, l'autorità ha stabilito che tale periodo debba essere di sei mesi.

La Commissione non è in condizione di valutare i dettagli tecnici delle qualifiche nazionali o i dettagli dei requisiti necessari per accedere alla professione di psicologo in Grecia, ma le autorità greche possono imporre una misura di compensazione ai sensi della direttiva, in presenza di materie sostanzialmente diverse.

Se la firmataria si dovesse opporre alla misura compensatoria richiesta, ella può innanzitutto fare ricorso contro la decisione delle autorità greche. I servizi della Commissione desiderano attirare l'attenzione sul decreto presidenziale n. 38 (Gazzetta ufficiale del Governo greco - FEK, A, n. 78 del 25.05.2010, pag. 01537-01652), che recepisce la direttiva 2005/36/CE nella legislazione greca, in particolare sull'articolo 57 che recepisce l'articolo 51 della direttiva. L'articolo 51 della direttiva statuisce che la decisione di un'autorità competente per il

riconoscimento delle qualifiche professionali può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale. Dato che la direttiva avrebbe dovuto essere recepita entro il 20 ottobre 2007, questo diritto si applica anche alle decisioni prese dalle autorità competenti prima dell'adozione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 38. Se ciò non consente di trovare una soluzione soddisfacente, la firmataria può contattare Solvit, la rete online per la soluzione dei problemi, in cui gli Stati membri collaborano per risolvere i problemi causati dalla scorretta applicazione della legislazione sul mercato interno da parte delle autorità pubbliche, senza ricorrere a procedimenti legali. L'utilizzo di Solvit è gratuito.